



COMUNE DI PONTINIA
PROVINCIA DI LATINA

ORIGINALE

SETTORE
LAVORI PUBBLICI

N. 338 del Registro generale

DETERMINAZIONE
DEL 25-03-2016 N.42

**Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE - SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARTE DEL VERDE PUBBLICO.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESO che il Comune di Pontinia non avendo nel proprio organico operai comunali sufficienti a svolgere il servizio di manutenzione ordinaria di parte delle aree e spazi a verde pubblico comunale, è costretto ad affidare parte di detto servizio ad operatore economico esterno (ditta esterna);

VISTO l'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che tra l'altro testualmente recita:

Art. 11. Fasi delle procedure di affidamento

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
 2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
 3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti offerenti.
 4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
- omissis*

VISTO il Regolamento comunale per gli affidamenti dei lavori servizi e forniture in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/2014 dal quale regolamento all'art. 6 testualmente si legge:

Art. 6

Modalità di affidamento delle forniture e dei servizi in cottimo fiduciario

1. Le forniture ed i servizi sono acquistati nel rispetto e con i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di adesione alle Convenzioni Consip, ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) o a Centrali di committenza regionale (ove costituite).

2. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999, n. 488 e successive modificazioni, questo Comune, limitatamente all'acquisizione di beni in economia e all'acquisizione di servizi in economia:
- ricorre prioritariamente alle convenzioni attive CONSIP S.p.A.;
 - comunque, in caso di acquisti in maniera autonoma, deve applicare prezzo-qualità migliorative di quelli eventualmente individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla Consip S.p.A. per beni o servizi comparabili (i parametri di qualità e di prezzo fissati nelle convenzioni attive e/o nei bandi di gara pubblicati dalla Consip S.p.A., devono essere presi a riferimento come limite massimo, per l'acquisto di beni o servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento): si veda, da ultimo, l'art. 7 "Parametri di prezzo qualità per l'espletamento delle procedure di acquisto" del decreto-legge 07.05.2012, n. 52 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica".
3. Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, della legge 23.12.1999, n. 488 e successive modificazioni i provvedimenti con cui viene disposto di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4 del medesimo art. 26. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.l., il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del medesimo art. 26.
4. Non soggiacciono alla disciplina di cui ai commi precedenti:
- a. l'acquisto di beni e servizi non compresi nelle convenzioni Consip S.p.A. e nei bandi di gara pubblicati dalla Consip (per quanto indicato al precedente punto 2);
 - b. l'acquisto di beni speciali, intendendo per tali quei beni che, per la loro tipologia e peculiarità, sono offerti solo da imprese altamente specializzate e non sostituibili con prodotti in comune commercio.
 - c. l'esecuzione di servizi speciali, intendendo per tali quei servizi che, per la loro tipologia e peculiarità, sono offerti solo da imprese altamente specializzate.
5. Relativamente alle prestazioni che non sono oggetto di Convenzioni CONSIP attive, l'affidamento delle forniture di beni e servizi mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino alla soglia massima consentita di cui al precedente art. 2, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previo espletamento di una gara informale tra almeno cinque operatori economici individuati facendo ricorso al M.E.P.A. per tutte le forniture ivi presenti.
- 5.1. La selezione degli operatori economici presenti sul M.E.P.A. cui avanzare la richiesta di offerta (RDO) per ciascuna gara informale avviene, innanzitutto, verificando la possibilità di ricavare dalla piattaforma informatica gli elementi descrittivi della prestazione offerta dalle ditte registrate. Ove ciò sia possibile, sono individuate le ditte le cui prestazioni descritte sulla piattaforma informatica rispondano maggiormente a quelle richieste dal Comune di Pontinia. La procedura può essere condotta, in tutto o in parte, utilizzando i sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente (Richiesta di offerta - RDO).
- 5.2. Nel caso di forniture e servizi non presenti sul M.E.P.A., l'individuazione degli operatori economici da invitare alla gara informale avviene sulla base di indagini di mercato espletate mediante la pubblicazione di un avviso sul sito della stazione appaltante per un periodo non inferiore a 10/15 giorni e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto al quale il Comune di Pontinia individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto al successivo art. 7.
- 5.3. Sempre nel caso di forniture e servizi non presenti sul M.E.P.A., sulla base di avvisi pubblicati sul sito Internet del Comune di Pontinia, il Comune può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, stabiliti di volta in volta con riferimento alle attività elencate all'art. 4, all'interno dei quali il Comune si riserva di selezionare al bisogno operatori economici da invitare alle procedure di cottimo fiduciario, in possesso della qualifica richiesta ed in numero adeguato ai lavori o alla fornitura o al servizio. L'iscrizione a tali elenchi o di volta in volta predisposti relativamente alle attività elencate all'art. 4, richiesti per la specifica procedura di cottimo fiduciario, non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di cottimo fiduciario e non vincola in alcun modo il Comune di Pontinia nei confronti degli operatori economici.
6. Per forniture e servizi di importo pari o inferiore a € 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento ai sensi di quanto disposto dall'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, in ragione del grado di urgenza della prestazione segnalato dal Servizio/Settore richiedente l'acquisizione.
- 6.1. Per le forniture e servizi presenti sul M.E.P.A., l'operatore economico sarà individuato tra quelli ivi iscritti che - anche in virtù di aspetti logistici - possa assicurare la maggiore tempestività nella fornitura presso la sede comunale
- 6.2. Per le forniture e servizi non presenti sul M.E.P.A., l'operatore economico sarà individuato sulla scorta della conoscenza del mercato e tra quelli che - anche in virtù di aspetti logistici - possa assicurare la maggiore tempestività e qualità della fornitura presso la sede comunale.
- 6.3. Nel caso che la fornitura riguardi prodotti che il M.E.P.A. non riesce ad assicurare con tempestività presso la sede comunale di cui il Comune necessita l'immediata acquisizione e conferimento da parte dell'operatore economico, è consentito ricorrere all'acquisto presso qualsiasi fornitore che garantisca tale tempestività e disponibilità nel rispetto dell'art. 125, commi 9 e 11 del D.Lgs. 163/2006 e m.i..
7. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti le prestazioni in economia, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento.
8. Qualora un intervento da affidare in cottimo fiduciario si componga di lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina prevista relativa alla prestazione prevalente. Salve eventuali situazioni peculiari, la prevalenza della prestazione è determinata con riferimento al costo della stessa rispetto al costo complessivo dell'intervento.
9. Entro gli importi di cui ai precedenti commi 5 e 6, la stazione appaltante è tenuta a rispettare i principi della rotazione, non discriminazione, per condicio. Inoltre, sussiste l'obbligo di motivare la scelta di affidare l'appalto senza alcun

confronto tra concorrenti diversi, in quanto il cottimo fiduciario costituisce una procedura negoziata, come tale assoggettata a motivazione adeguata ai sensi dell'articolo 57, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i..

VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. che testualmente recita:

450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'[articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#). Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione al fine della distribuzione delle risorse per il funzionamento. (comma così modificato da ultimo dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'[art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015](#));

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che all'art. 1, comma 495, testualmente recita:

495. All'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 449, dopo le parole: «le istituzioni universitarie,» sono inserite le seguenti: «nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,»;
- b) al comma 450, dopo le parole: «delle istituzioni universitarie,» sono inserite le seguenti: «nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,».

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che all'art. 1, comma 502, testualmente recita:

502. All'[articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «Dal 1° luglio 2007,» sono soppresse;
- b) al primo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «di importo pari o superiore a 1.000 euro e»;
- c) al secondo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi di importo » sono inserite le seguenti: «pari o superiore a 1.000 euro e».

VISTO il computo metrico n. 1 redatto in data in data 25.03.2016 dal Settore LL.PP. relativo al servizio di manutenzione ordinaria di parte del verde pubblico comunale, ridotto all'importo a corpo di € 44.000,00 per il servizio di manutenzione verde oltre a € 9.680,00 per IVA 22% e quindi complessive € 53.680,00;

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che testualmente recita:

Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorzandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'[articolo 32, comma 1, lettere b\), c\), f\)](#), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
- 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'[articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi [della legge 7 aprile 2014, n. 56](#). In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai

comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. *(comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014) (ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della legge n. 208 del 2015, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro)*

ATTESO che al 1° novembre 2015 Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'[articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi [della legge 7 aprile 2014, n. 56](#). In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. *(comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014) (ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della legge n. 208 del 2015, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro)*

VISTO l'art. 11 del D.Lgs. n. 163/06 che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

"Art. 11 - Fasi delle procedure di affidamento.

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti offerenti.

4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.";

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

"Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spese indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le regioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.";

VISTO il bando tipo n. 2 del 2 settembre 2014 dell'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE relativo all'Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari "Procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori. Contratti di importo superiore a euro 150.000 euro. Offerta al prezzo più basso", la cui Relazione AIR all'ultimo comma testualmente recita:

8. Costo del lavoro

in merito al punto sub 8), molti operatori hanno segnalato la necessità di adeguare il bando-tipo alla nuova disposizione di cui al comma 3-bis dell'art. 82 del Codice, introdotto dal d.l. 21 giugno, n.60, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98.

Secondo il citato comma 3-bis "il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base

dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

La finalità della norma è di assicurare che l'affidamento dei contratti pubblici avvenga nel pieno rispetto degli obblighi prescritti per la tutela dei diritti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle commesse pubbliche. Analoga disposizione già in precedenza era stata inserita nel corpo del Codice all'art. 81, comma 3-bis, dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70 e l'AVCP ebbe occasione di rilevare diverse criticità connesse alla sua applicazione nell'ambito del documento di consultazione "Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro", pubblicato sul sito Internet dell'AVCP, per l'audizione pubblica del 29 settembre 2011; poco dopo, tuttavia, la citata disposizione venne abrogata dall'art. 44 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214.

Sulla nuova disposizione l'AVCP si è espressa con l'atto di segnalazione del 19 marzo 2014, n. 2 nel quale, all'esito di una ricostruzione delle possibili interpretazioni del comma 3-bis, ha ritenuto che la fattispecie non possa trovare applicazione senza incorrere nelle criticità già prospettate nel sopracitato documento di consultazione. Oltre alle difficoltà applicative sopra rilevate, deve aggiungersi la necessità di salvaguardare anche il principio dell'autonomia imprenditoriale, in perfetta coerenza con il diritto comunitario, di cui tiene conto lo stesso articolo 55 della direttiva 2004/18 (recepito negli artt. 87 e 88 del Codice), laddove, sostanzialmente, ammette giustificazioni in relazione ad elementi che influenzano il costo "complessivo" del personale e tutela il solo costo "unitario". Nell'atto di segnalazione n. 2/2014, l'AVCP ha concluso per la sostanziale inapplicabilità della norma, rilevando che il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, si determina in base alla reale capacità organizzativa d'impresa, che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate *ex ante*.

In merito al punto sub 9), dalla consultazione sono emerse posizioni diverse in ordine all'opportunità di inserire nel bando una prescrizione vincolante sull'applicazione, a tutti i lavoratori coinvolti nei lavori oggetto bando di gara, del contratto nazionale e territoriale dell'edilizia sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tenuto conto che nel settore dei lavori pubblici trovano applicazione diversi contratti nazionali, ad esempio, quello edile e metalmeccanico, non si condivide la possibilità di inserire una clausola applicativa del CCNL dell'edilizia in via generalizzata per tutte le tipologie di lavori pubblici. In proposito, tuttavia, si rileva che, con parere del 25 maggio 2013, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha affermato che, con specifico riferimento ai contratti di appalto di lavori edili, è corretto l'inserimento nell'ambito dei bandi-tipo predisposti ai sensi dell'art. 84, comma 4-bis, del Codice, la formula seguente: "applicazione ai lavoratori coinvolti nei lavori oggetto del presente bando di gara del contratto nazionale e territoriale dell'edilizia sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

Come precisato nella nostra illustrativa, anche sulla base di quanto evidenziato nel parere dallo stesso Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, la possibilità di utilizzare questa clausola, è circoscritta ai soli appalti di natura edile o prevalentemente edile.

ATTESO:

- che nella suddetta Relazione sul bando tipo, l'ANAC ha evidenziato la sostanziale inapplicabilità della norma relativa al costo del personale ex-art. 82, comma 3-bis, D.Lgs. n.163/06 (non soggetto a ribasso), rilevando che il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, si determina in base alla reale capacità organizzativa d'impresa, che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate *ex ante*, tenuto anche conto che nel settore dei lavori pubblici trovano applicazione diversi contratti nazionali, ad esempio, quello edile e metalmeccanico; non condividendo, inoltre, la possibilità di inserire una clausola applicativa del CCNL dell'edilizia in via generalizzata per tutte le tipologie di lavori pubblici;
- che, per quanto precede, si ritiene opportuno che nella presente procedura di affidamento – da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 82, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 - venga specificato l'importo complessivo presunto del servizio in appalto (soggetto a ribasso) ed il costo per gli oneri di sicurezza ex-art. 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (non soggetto a ribasso); mentre, per quanto concerne il costo del personale ex-art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sarà cura degli operatori economici predisporre l'offerta a "ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara" (per contratto "a misura"), tenendo in debito conto anche del costo del personale (non soggetto a ribasso) da quantificare nel rispetto dei minimi inderogabili di legge sulla base della peculiare capacità organizzativa dell'impresa medesima;

VISTA in particolare, l'entità economica dei lavori da appaltare, indicata nel seguente prospetto (Quadro tecnico-economico del progetto esecutivo):

A	Importo del servizio di manutenzione ordinaria delle aree e spazi a verde pubblico comunale posto a base di gara (soggetto a ribasso):	€ 39.990,00
B	IVA 22%	€ 8.797,80,00
C	Importo totale del servizio finanziato (A+B)	€ 48.787,80,00

VISTA la nota del Settore LL.PP. Prot. n. 5355 del 25 marzo 2016 che integralmente si trascrive:

Prot. n. 5355
cat. 14 classe 1

Pontinia, 25 marzo 2016

Al Settore Finanziario
SEDE

E p.c.
Alla Giunta Comunale
per il tramite
l'Ufficio di Segreteria
SEDE

OGGETTO: Richiesta di somme in bilancio per il nuovo affidamento del servizio di manutenzione ordinaria di parte del verde pubblico comunale.

Facendo seguito alla nota Prot. n. 5342 del 25.03.2016 avente pari oggetto, si comunica che al fine di poter affidare immediatamente il servizio di manutenzione ordinaria di parte del verde pubblico comunale con decorrenza 1° maggio 2016 per mesi dodici, questo Settore ritiene opportuno prevedere qualche manutenzione ordinaria in meno in modo da portare ridurre l'importo a base di gara ad € 39.990,00 oltre a € 8.797,80 e quindi di complessive € 48.787,80, in modo che si possa fare così ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) invitando n. 5 operatori economici, evitando in tal modo il senz'altro lungo iter tecnico-amministrativo della Centrale Unica di Committenza (CUC) attualmente necessaria anche per i servizi di importo superiori a 40.000 euro.

Per tale servizio è necessario ed urgentissimo pertanto accantonare nel bilancio almeno la somma di € 48.787,80 così ripartita:

- quanto a € 32.525,20 al Cap. 1302/1 dell'esercizio anno 2016;
- quanto a € 16.262,60 al Cap. 1302/1 dell'esercizio anno 2017.

La Giunta comunale che legge la presente per conoscenza è pregata di voler far accantonare immediatamente nel bilancio comunale le somme innanzi richieste altrimenti non potrà essere assolutamente garantita la manutenzione del verde pubblico comunale e tale fatto potrebbe causare problemi di immagine nonché problemi igienico-sanitari.

Per le ragioni di cui sopra si prega di non tener conto della somma inizialmente richiesta con la predetta nota Prot. n. 5342/2016.
Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.
(arch. Natalino Coccia)

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e succ. modif., recante "*Piano straordinario contro le mafie*" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, al suddetto servizio è stato attribuito il **CIG n.**

Z7B19297C0 e la ditta affidataria dei lavori dovrà fornire alla stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

VISTO l'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che testualmente recita:

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per